

Le richieste a ultimazione dell'investimento. Ecco tutte le istruzioni per l'erogazione

# *Sabatini all'incasso solo via web*

**E**rogazione del contributo Sabatini-ter (per l'acquisto di beni strumentali) solo a completamento dell'investimento, che va autocertificato digitalmente dall'impresa. L'erogazione avverrà in quote annuali, come stabilito dal provvedimento di concessione. Questi i chiarimenti tecnici del dicastero dello Sviluppo economico, guidato da Carlo Calenda, contenuti in una nota del 31 maggio 2017, in merito alla concessione delle agevolazioni. A disposizione delle aziende la modulistica (in quattro facsimile) per la richiesta online degli incentivi. Ma andiamo con ordine.

**Prima richiesta e quote successive.** La pmi, ad investimento ultimato, deve compilare in formato digitale e solo tramite l'accesso alla piattaforma del MiSe <https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it/>, la dichiarazione attestante l'av-

venuta ultimazione. In più, dopo il pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, dovrà compilare la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e trasmetterla al MiSe, unitamente all'ulteriore documentazione. Analogamente, sostengono i funzionari MiSe, anche le richieste di quote di contributo successive alla prima devono essere trasmesse in formato digitale ed solo tramite l'apposita piattaforma. L'avvenuta ultimazione dell'investimento deve essere attestata dall'impresa con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa al dicastero entro 60 giorni dalla data di ultimazione. E, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata pena la revoca delle

agevolazioni, entro il termine massimo di 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento. Le richieste di erogazione di quote di contributo successive alla prima devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta ed entro i 12 mesi successivi a questo termine. Le richieste di erogazione sia della prima quota di contributo che di quelle successive devono essere firmate digitalmente solo dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa beneficiaria.

**Dichiarazioni liberatorie fornitori.** Unitamente alla stessa richiesta di erogazione, le imprese dovranno trasmettere le liberatorie dei fornitori. In particolare, ricordano i tecnici del dicastero, in caso di finanziamento bancario l'impresa beneficiaria dovrà trasmette-

re una o più dichiarazioni liberatorie (in base al numero di titoli di spesa) rese dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredate da copia del documento d'identità dei fornitori in corso di validità. Le liberatorie dovranno anche attestare il requisito «nuovo di fabbrica» e, in caso di finanziamento in leasing, andrà presentata anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing. Con allegato il documento d'identità del o dei rappresentanti o firmatari della società di leasing, attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento.